SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2164

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori D'ALÌ e LA LOGGIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1995

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Erice

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. - Sono da considerarsi ormai superate le remore di carattere morale che hanno limitato, per lungo tempo, l'apertura di nuove case da gioco sul territorio nazionale, così come le recenti normative sul controllo dei movimenti di denaro e le tecnologie ormai estremamente sofisticate utilizzate per l'esercizio dei controlli stessi e le esperienze in questo settore acquisite e consolidate consentono di poter evitare che le stesse case da gioco vengano utilizzate come mezzi per il riciclaggio del denaro di provenienza illecita. Si sono invece nel tempo assai marcatamente evidenziati i benefici di promozione e sviluppo del turismo che le case da gioco svolgono in zone già per il turismo altamente vocate. Esse costituiscono ideale completamento delle attrattive storico-culturali, paesaggistiche e naturali e la loro diffusione e promozione all'estero ne hanno fatto elemento vincente di competitività nei confronti anche di centri turistici della nostra Italia a più elevato potenziale ma con inferiore presenza di strutture ricreative e promozionali.

È a tutti noto come l'antica città di Erice sia uno dei centri di turismo culturale più rinomati d'Italia, e per le incontaminate bellezze del suo impianto urbanistico medievale e per lo straordinario sito naturale che occupa nell'estrema punta occidentale della Sicilia e per la sua collocazione baricentrica nel comprensorio culturale più ricco del Mediterraneo (Segesta, Mozia, Selinunte, Isole Egadi, San Vito Lo Capo, la riserva dello Zingaro, si trovano a pochi chilometri di distanza).

Essa dispone già di una sua buona ricettività alberghiera alla quale devono aggiungersi la disponibilità delle vicine città di Trapani e Marsala e quelle di tutti i centri della costiera nordoccidentale incluse le stesse Terrasini e Palermo.

Innegabili sono i vantaggi anche economici che deriverebbero al comune di Erice dal proposto utilizzo a scopo di ulteriore promozione turistica e di tutela del patrimonio culturale dei proventi derivanti dalla gestione o dalla concessione della casa da gioco, ed appare perciò utile sottolineare come la presenza nel territorio comunale di Erice, oltre che dell'antico borgo medievale, di larghe fasce di zona costiera a valle e di un notevole centro urbano legato alla città di Trapani senza soluzione di continuità, offra la possibilità di individuare siti ideali tali da consentire l'apertura della casa da gioco e lo svolgimento di tutte le attività di spettacolo e culturali ad essa collegate per l'intero anno e non solamente durante la stagione estiva.

Ulteriore considerazione, e non secondaria, è quella che l'apertura di una casa da gioco in Erice non solo non contrasta con la nota proposta di apertura di una casa da gioco in Taormina, ma anzi le è complementare e diviene di reciproco supporto, nella geografia siciliana, per la promozione di un livello medio-alto di presenze turistiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Erice.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della regione Sicilia su richiesta del sindaco del comune di Erice previa delibera del consiglio comunale. L'autorizzazione è rilasciata per non più di venti anni e può essere rinnovata.

Art. 2.

1. Il presidente della regione Sicilia con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori, nonchè per gli impiegati dello Stato, della regione, degli enti pubblici e per i militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione;

b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con *slot-machine;*

c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco;

d) le particolari ed opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione

amministrativa ed il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

e) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco tenendo conto:

1) delle garanzie per l'eventuale appalto e le debite cauzioni;

2) delle qualità morali e delle condizioni economiche che debbono offrire il concessionario ed il personale addetto;

3) delle disposizioni per il regolare versamento al comune degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli, prevedendo un minimo garantito;

4) della possibilità di revoca della concessione da parte dell'amministrazione comunale senza obbligo alcuno di risarcimento danni o di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione;

f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.

Art. 3.

1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Erice.

2. L'esercizio può essere gestito direttamente dal comune di Erice attraverso un'azienda municipalizzata o per mezzo di una società mista a prevalente capitale pubblico ovvero attraverso una società o consorzio che gestisca l'esercizio in regime di concessione.

3. Il prefetto competente rilascia apposito nulla osta per gli eventuali soci privati.

Art. 4.

1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) il 50 per cento al comune di Erice con l'obbligo per l'amministrazione comu-

nale di destinarne la metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificato, e la metà ad interventi sul patrimonio culturale;

b) il 30 per cento alla provincia di Trapani che ne destina l'importo alla promozione turista e culturale nel proprio territorio;

c) il 20 per cento alla regione Sicilia che ne destina l'importo alla promozione turistica nel proprio territorio.

2. Il versamento delle quote di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 è effettuato dal comune di Erice ogni anno in unica soluzione entro venti giorni dall'approvazione del bilancio del comune di Erice.

Art. 5.

1. Il presidente della regione Sicilia in caso di violazione delle norme di cui alla presente legge e del regolamento di cui all'articolo 2, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 4, nonchè in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale può disporre l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco o la revoca dell'autorizzazione.

2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari, nonchè ai fini delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza, i locali della casa da gioco sono considerati come pubblici.

Art. 6.

1. Alla casa da gioco di Erice si applica la disposizione di cui al n. 29 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992.

Art. 7.

1. Al servizio cassa della casa da gioco di Erice si applicano le norme vigenti per le imprese creditizie al fine di prevenire operazioni di riciclaggio di valori di provenienza illecita, ed in particolare il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1991, n. 197, e la legge 17 febbraio 1992, n. 154, in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.